Gazzetta ufficiale

L 177

36° anno

21 luglio 1993

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	Regolamento (CEE) n. 1950/93 della Commissione, del 20 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
	Regolamento (CEE) n. 1951/93 della Commissione, del 20 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
	* Regolamento (CEE) n. 1952/93 della Commissione, del 19 luglio 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2918 14 00 originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
	* Regolamento (CEE) n. 1953/93 della Commissione, del 19 luglio 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 6
	* Regolamento (CEE) n. 1954/93 della Commissione, del 19 luglio 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 4820 50 00 originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 7
	* Regolamento (CEE) n. 1955/93 della Commissione, del 19 luglio 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3802 10 00 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
	* Regolamento (CEE) n. 1956/93 della Commissione, del 19 luglio 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 8528 originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
	* Regolamento (CEE) n. 1957/93 della Commissione, del 19 luglio 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 4104 originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

(segue)

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario	(segue)	*	Regolamento (CEE) n. 1958/93 della Commissione, del 19 luglio 1993, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Francia	11
		*	Regolamento (CEE) n. 1959/93 della Commissione, del 19 luglio 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e del regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	12
			Regolamento (CEE) n. 1960/93 della Commissione, del 20 luglio 1993, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1763/93	13
			Regolamento (CEE) n. 1961/93 della Commissione, del 20 luglio 1993, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese	15
		*	Regolamento (CEE) n. 1962/93 della Commissione, del 20 luglio 1993, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992	17
		*	Regolamento (CEE) n. 1963/93 della Commissione, del 20 luglio 1993, recante modificazione, segnatamente riguardo a taluni aspetti agrimonetari, del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli	19
			Regolamento (CEE) n. 1964/93 della Commissione, del 20 luglio 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93	21
			Regolamento (CEE) n. 1965/93 della Commissione, del 20 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	22
			Regolamento (CEE) n. 1966/93 della Commissione, del 20 luglio 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli	24
			II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
			Commissione	
			93/399/CEE:	
		*	Decisione della Commissione, del 16 giugno 1993, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e di piante ornamentali	26
			93/400/CEE:	
		*	Decisione della Commissione, del 16 giugno 1993, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi	27
			93/401/CEE:	
		*	Decisione della Commissione, del 16 giugno 1993, che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE per quanto concerne l'importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti	28

Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1950/93 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (2),

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/93 della Commissione (3) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1680/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(ECU/t)
Codice NC	Paesi terzi (8)
0700 00 (0	120 44 (2) (3)
0709 90 60	130,44 (2) (3)
0712 90 19	130,44 (2) (3)
1001 10 00	153,16 (¹) (⁵)
1001 90 91	130,86
1001 90 99	130,86 (*)
1002 00 00	135,78 (%)
1003 00 10	126,07
1003 00 20	126,07
1003 00 80	126,07 (*)
1004 00 00	77,73
1005 10 90	130,44 (²) (³)
1005 90 00	130,44 (²) (³)
1007 00 90	141,11 (4)
1008 10 00	30,06 (9)
1008 20 00	81,11 (4)
1008 30 00	34,03 (⁵)
1008 90 10	(*)
1008 90 90	34,03
1101 00 00	209,95 (°)
1102 10 00	219,09
1103 11 30	242,91
1103 11 50	242,91
1103 11 90	236,92
1107 10 11	243,81
1107 10 19	184,92
1107 10 91	235,28
1107 10 99	178,55
1107 20 00	206,29

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e-importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

^(°) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/ 482/CEE.

^(°) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regola-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1951/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (2),

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione (3) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 19 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

				(ECU
Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
Codice INC	7	8	9	10
0709 90 60	0	1,13	0	0
0712 90 19	0	1,13	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	1,13	0	0
1005 90 00	0	1,13	0	0
1007 00 90	0	0	0	∙0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0 .
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4º term.
	7	8	. 9	10	11
1107 10 11	. 0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	- 0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1952/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2918 14 00 originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (¹), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (²), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 2918 14 00 originari dell'Indonesia il massimale individuale è fissato a 386 000 ECU; che in data 25 marzo 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Indonesia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 1993 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0210	2918 14 00	Acido citrico

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

⁽¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (²) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1953/93 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (¹), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (²), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari dell'Indonesia il massimale individuale è fissato a 3 126 000 ECU; che in data 28 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi dognali per i prodotti in questione nei confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0680	6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
	6405 90 10	Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

⁽¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (²) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1954/93 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 4820 50 00 originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita all'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 4820 50 00 originari della Corea del Sud la base di riferimento è fissata a 2 156 000 ECU; che in data 5 maggio 1993 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Corea del Sud hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Codice NC	Designazione delle merci
4820 50 00	Album per campioni o per collezioni

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1955/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3802 10 00 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (¹), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (²), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 3802 10 00 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 926 000 ECU; che in data 29 marzo 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi dognali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0435	3802 10 00	Carboni attivati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

⁽¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (²) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1956/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 8528 originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (¹), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (²), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento

all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC ex 8528 originari della Tailandia il massimale individuale è fissato a 4 631 000 ECU; che in data 3 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Tailandia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 1993 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1055	8528 10 14 8528 10 16 8528 10 18 8528 10 22 8528 10 28 8528 10 52 8528 10 54 8528 10 56	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini — a colori — apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un video tuner
		Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1957/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC ex 4104 originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (¹), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (²), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento

all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC ex 4104 originari dell'India il massimale individuale è fissato a 8 682 000 ECU; che in data 7 aprile 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi dognali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 luglio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0520	4104 10 95 4104 10 99 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90	Cuoio e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equini, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 — Cuoio e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²): — — altre — — altrimenti preparati — altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equini pergamenati o preparati dopo la concia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

⁽¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1. (²) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1958/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (²), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 927/93 (4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1993;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II b da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II b eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1993.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1959/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e del regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1667/93 della Commissione (²), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità :

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, occorre adottare le disposizioni relative alle classificazioni di derivati alogenati degli ormoni cortico-surrenali del codice NC 2937 22 00; la necessità d'inserire una nota complementare a tale riguardo al capitolo 29 della nomenclatura combinata; l'opportunità di modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che il presente regolamento riguarda anche il prodotto n. 2 figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3565/88 della Commissione (3) e denominato « furoato di mometazone (DCIM) »; che è dunque opportuno modificare questo regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 29 della nomenclatura combinata allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87 viene introdotta la nota complementare seguente:

« Nota complementare

1. Ai sensi della sottovoce 2937 22 00 l'espressione "ormoni cortico-surrenali" si riferisce agli ormoni cortico-surrenali naturali o riprodotti per sintesi e ai loro derivati sempreché questi conservino l'attività di ormone. »

Articolo 2

Nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 3565/88 il punto 2 « furoato di mometazone (DCIM) » deve essere soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 25. (3) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1960/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1763/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CEE) n. 1763/93 della Commissione (3);

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CEE) n. 1763/93, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 6 luglio 1993 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

^(*) GU n. L 146 del 27. l. 1993, pag. 27. (*) GU n. L 18 del 27. l. 1993, pag. l. (*) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 65. (*) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (*) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

$ANEXO-BILAG-ANHANG-\Pi APAPTHMA-ANNEX-ANNEXE-ALLEGATO-BIJLAGE-ANEXO$

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Kράτος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Пройочта Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Εcu ανά τόνο Minimum prices expressed in ECU per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
UNITED KINGDOM	 Fillets Striploins Topsides Silversides Thick flanks Rumps Striploin flankedge 	7 204 5 150 3 369 3 139 2 603 3 569 140
IRELAND	Hindquarters (bone-in) Forequarters (bone-in) Cube-rolls	2 269 1 267 3 304
ITALIA	— Filetto	6 450

REGOLAMENTO (CEE) N. 1961/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93 (3), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Francia con una comunicazione in data 8 luglio 1993, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione un quantitativo di 100 000 t di granturco detenute dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di granturco da esportare verso qualsiasi paese delle zone I, III b), VIII a), verso Cuba e verso l'Ungheria.

Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di granturco figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino al 30 settembre 1993.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4).

Articolo 4

- In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 28 luglio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 11 (ora di Bruxelles).
- L'ultima gara parziale scade il 25 agosto 1993.
- Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento francese.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2') GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (3') GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi		
Amiens	5 000		
Bordeaux	20 000		
Clermont-Ferrand	5 000		
Dijon	10 000		
Lyon	10 000		
Nantes	10 000		
Orléans	20 000		
Poitiers	10 000		
Toulouse	10 000		

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 1961/93]

1 '	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t (')	Maggiora- zioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1	-					
, 2						
3	·					
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault/Brus):

Telex:

AGREC B 22037

AGREC B 22070 (caratteri greci)

Telefax:

— 295 01 32

296 10 97295 25 15

REGOLAMENTO (CEE) N. 1962/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimetriale sul mercato comunitatio e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per due specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1º ottobre e il 31 dicembre 1992, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604(3);

considerando che i quatitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera stabiliti nel territorio doganale della Comunità, sono superiori per le due presentazioni di tonno albacora a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime campagne di pesca; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3759/92

all'articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere di concedere l'indennità compensativa per i periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa durante il periodo compreso tra il 1º ottobre e il 31 dicembre 1992, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

(in ECU/t)

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Albacora + 10 kg	119
Albacora - 10 kg	96
Listao intero	74

Articolo 2

- Per i prodotti definiti di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato:
- Albacora + 10 kg: 16 016 t
- Albacora 10 kg: 3 017 t.
- Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. (²) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12. (²) GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonni che possono beneficiare conformemente dell'indennità compensativa, per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992 in conformità all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92 con quantità per trance di percentuale d'indennità

- Albacora + 10 kg

(in tonnellate)

	Quantitativi indennizzabili					
Organizzazione di produttori	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	Quantitativi totali		
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	5 280	528	684	6 492		
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	5 802	580	622	7 004		
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	2 520	_	_	2 520		
Quantitativi totali	13 602	1 108	1 306	16 016		

— Albacora – 10 kg

(in tonnellate)

	Quantitativi indennizzabili				
Organizzazione di produttori	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	Quantitativi totali	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	1 710		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 710	
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	1 100	_		1 100	
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	207		_	207	
Quantitativi totali	3 017			3 017	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1963/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

recante modificazione, segnatamente riguardo a taluni aspetti agrimonetari, del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 6 e l'articolo 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario che abroga gli importi compensativi monetari a decorrere dal 1º gennaio 1993; che è necessario adattare al nuovo regime il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (4);

considerando che l'articolo 12, paragrafo 4, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (5), ha previsto un fatto generatore del tasso di conversione agricolo che occorre precisare per le cauzioni da costituire al momento della presentazione della domanda di titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3719/88 è così modificato:

- 1) All'articolo 3, i paragrafi 4 e 6 sono soppressi.
- 2) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :
 - Gli Stati membri sono autorizzati a non esigere titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto

- umanitario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- a) gli interessati che intendono beneficiare dell'esenzione non chiedono restituzioni,
- b) le spedizioni sono occasionali, composte di prodotti e merci vari e limitate ad un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto e
- c) le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamante alla destinazione dei prodotti o merci e al buon fine dell'operazione.

La casella 44 della dichiarazione di esportazione reca la seguente dicitura: "Nessuna restituzione — articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88". »

- 3) All'articolo 8, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - Il titolo di importazione o di esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o ad esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato. Il titolo comporta o può comportare, secondo il caso, la fissazione anticipata del tasso del prelievo o della restituzione, nonché dell'importo compensativo "adesione", secondo le modalità stabilite dalla normativa relativa al settore di cui trattasi.»
- 4) All'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
 - « Il giorno di presentazione della domanda ai sensi del primo comma determina il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'importo della cauzione.»
- 5) All'articolo 30, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi.
- 6) All'articolo 44, paragrafo 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - « d) per il raffronto tra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli importi compensativi "adesione" e degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (') GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (') GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (') GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18. (') GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1964/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per l'ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (4) ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Per l'ottava gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,743 ECU/100 kg.
- Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2') GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pág. 10. (3) GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5. (4) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1965/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (5); che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/ 92 (7); che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (8) ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (9), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (10);

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1993.

⁽¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10. (²) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (⁴) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13. (⁵) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3. (°) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1. (′) GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

^(*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (10) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (³) — ECU/100 kg —			
1701 11 90 100	35,54 (')			
1701 11 90 910	32,63 (1)			
1701 11 90 950	(²)			
1701 12 90 100	35,54 (¹)			
1701 12 90 910	32,63 (¹)			
1701 12 90 950	(2)			
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —			
1701 91 00 000	0,3864			
•	— ECU/100 kg —			
1701 99 10 100	38,64			
1701 99 10 910	38,17			
1701 99 10 950	38,17			
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —			
1701 99 90 100	0,3864			

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1966/93 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1993

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 1702/93 della Commissione (2);

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, se per un determinato periodo di riferimento il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 4 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino i 2 punti vengono immediatamente ridotti a 2 punti; che, a norma dell'articolo 1, lettera f) dello stesso regolamento, per divario monetario si intende la percentuale del tasso di conversione agricolo che rappresenta la differenza tra quest'ultimo e il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993 recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (3);

considerando che in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dall'11 al 20 luglio 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira sterlina e lo scudo portoghese;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II.

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato oppure,
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1702/93 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

⁽¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (²) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 59. (³) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1	ecu	=	48,5563	franchi belgi e
				franchi lussemburghesi
			8,97989	corone danesi
			2,35418	marchi tedeschi
			319,060	dracme greche
			182,744	pesete spagnole
			7,89563	franchi francesi
			0,976426	sterline irlandesi
			2 166,58	lire italiane
			2,65256	fiorini olandesi
			223,071	scudi portoghesi
			0,937041	sterline britanniche

ALLEGATO II Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B			
ecu =	46,6888	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ecu	-	50,5795	franchi belgi e franchi lussemburghes
	8,63451	corone danesi			9,35405	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi	ļ		2,45227	marchi tedeschi
	306,788	dracme greche	Ì		332,354	dracme greche
	175,715	pesete spagnole			190,358	pesete spagnole
	7,59195	franchi francesi			8,22461	franchi francesi
	0,938871	sterline irlandesi			1,01711	sterline irlandesi
	2 083,25	lire italiane			2 256,85	lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi	·		2,76308	fiorini olandesi
	214,491	scudi portoghesi	1		232,366	scudi portoghesi
	0,901001	sterline britanniche			0,976084	sterline britanniche

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1993

che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e di piante ornamentali

(93/399/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che la scheda di cui all'articolo 4 della direttiva citata non è stata ancora predisposta; che, conseguentemente, il 1º gennaio 1993 non saranno in vigore condizioni comunitarie;

considerando che il normale flusso di scambi commerciali degli Stati membri non dovrebbe venir interrotto e che gli stessi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad importare materiali di moltiplicazione e piante ornamentali prodotti in paesi terzi;

considerando che la proroga del termine andrebbe decisa autonomamente per ogni singolo paese, tenendo conto del programma di valutazione delle condizioni prevalenti nei paesi terzi interessati;

considerando che, in mancanza di condizioni comunitarie, è stato impossibile definire un tale programma; che

per il momento il termine del 1º gennaio 1993 deve venir prorogato in modo generalizzato per tutti i paesi terzi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali, formulato a norma dell'articolo 21 della direttiva 91/682/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 91/682/CEE è prorogato fino alla data del 31 dicembre 1993.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1993.

^{(&#}x27;) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1993

che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

(93/400/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che la scheda di cui all'articolo 4 della direttiva citata non è stata ancora predisposta; che, conseguentemente, il 1º gennaio 1993 non saranno in vigore condizioni comunitarie;

considerando che il normale flusso di scambi commerciali degli Stati membri non dovrebbe venir interrotto e che gli stessi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad importare piantine e materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi;

considerando che, la proroga del termine andrebbe decisa autonomamente per ogni singolo paese, tenendo conto del programma di valutazione delle condizioni prevalenti nei paesi terzi interessati;

considerando che, in mancanza di condizioni comunitarie, è stato impossibile definire un tale programma; che per il momento il termine del 1º gennaio 1993 deve venir prorogato in modo generalizzato per tutti i paesi terzi; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e le piantine agricole, orticole e forestali, formulato a norma dell'articolo 21 della direttiva 92/33/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/33/CEE è prorogato fino alla data del 31 dicembre 1993.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1993.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1993

che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE per quanto concerne l'importazione da paesi terzi dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

(93/401/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che la scheda di cui all'articolo 4 della direttiva citata non è stata ancora predisposta; che, conseguentemente, il 1º gennaio 1993 non saranno in vigore condizioni comunitarie;

considerando che il normale flusso di scambi commerciali degli Stati membri non dovrebbe venir interrotto e che gli stessi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad importare materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in paesi terzi;

considerando che, la proroga del termine andrebbe decisa autonomamente per ogni singolo paese, tenendo conto del programma di valutazione delle condizioni prevalenti nei paesi terzi interessati;

considerando che, in mancanza di condizioni comunitarie, è stato impossibile definire un tale programma; che per il momento il termine del 1º gennaio 1993 deve venir prorogato in modo generalizzato per tutti i paesi terzi; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, formulato a norma dell'articolo 21 della direttiva 92/34/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/34/CEE è prorogato fino alla data del 31 dicembre 1993.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1993.